

COMUNICATO STAMPA

(diffuso da Bialetti Industrie S.p.A. per conto di Nuo Octagon S.p.A., Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l.)

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA RELATIVA AL PROCEDIMENTO GOLDEN POWER

CLOSING PREVISTO NELLA PRIMA PARTE DEL MESE DI GIUGNO 2025

Coccaglio (BS), 3 giugno 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 16 aprile 2025 in merito alla sottoscrizione da parte di NUO Octagon S.p.A. (“**NUO Octagon**”) di due contratti di compravendita (i “**Contratti di Compravendita**”) rispettivamente con Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l. (le “**Società FR**”) e con Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. per l’acquisto di una partecipazione complessiva in Bialetti Industrie S.p.A. (“**Bialetti**”) pari al 78,567% del relativo capitale, corrispondente al 78,650% dei diritti di voto Bialetti, al netto delle azioni proprie (l’“**Acquisizione**”), si rende noto quanto segue.

Con riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 21 del 2012 (c.d. “*golden power*”), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con provvedimento reso in data odierna, ha comunicato che l’operazione non ricade nell’ambito applicativo della normativa in questione; pertanto, la condizione sospensiva relativa alla disciplina italiana del *golden power* si è verificata.

Alla luce di quanto sopra, il perfezionamento del *closing* dell’Acquisizione è pertanto previsto nel corso della prima parte del mese di giugno 2025. Al riguardo, ai fini del *closing*, NUO Octagon ha designato Octagon BidCo S.p.A. – società indirettamente controllata da NUO Octagon per il tramite di Octagon HoldCo S.p.A. - quale acquirente in relazione ai Contratti di Compravendita (l’“**Acquirente**”).

Come già reso noto, una volta perfezionatosi il *closing* dell’Acquisizione, l’Acquirente sarà tenuto a promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria su tutte le residue azioni Bialetti quotate su Euronext Milan, con esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio da Bialetti (l’“**Offerta**”). Secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, l’Offerta sarà formalmente comunicata al mercato tempestivamente dopo il *closing* dell’Acquisizione ai sensi di legge mediante divulgazione del comunicato previsto dall’art. 102, comma 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.